

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ordinario nell'Università di Torino

Cognomizzazione di predicato di titolo nobiliare estero

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1963
Disp. 1^a, parte I, sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 11 ottobre 1961, n. 2087 —
CELENTANO *Presidente* — STRANIERO *Estensore* — PE-
DACE *P. M.* (conf.). — Stuccoli (avv. Manes) - Comune
Roma (avv. Miceli).

Conferma App. Roma, 23 maggio 1959.

Araldica — Richiesta di cognomizzazione di predicato
nobiliare — Necessità dell'accertamento giudiziario
pregiudiziale del titolo nobiliare cui il predicato è
annesso — Precettività dell'art. XIV delle Disposi-
zioni finali della Costituzione — Permanenza in vi-
gore del complesso burocratico della Consulta Ara-
ldica e in particolare dell'Ufficio Araldico — Necessità
del contraddittorio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ufficio Araldico nelle azioni di cogno-
mizzazione di predicati nobiliari — Legittimazione
passiva dell'Ufficio Araldico a contraddire la doman-
da di cognomizzazione — Accertamento della spet-
tanza del titolo nobiliare in base alla legislazione no-
biliare vigente anteriormente al 28 ottobre 1922 —
Abrogazione della legislazione posteriore e partico-
larmente dei RR. DD. 21 gennaio 1929, n. 61, e 7 giu-
gno 1943, n. 651 — Titolo nobiliare straniero spet-
tante a cittadino straniero, poi divenuto cittadino ita-
liano — Autorizzazione all'uso del titolo in Italia —
Provvedimento di grazia sovrana intervenuto dopo
il 28 ottobre 1922 — Inefficacia ai sensi dell'art. XIV
delle disposizioni finali della Costituzione — Inesi-
stenza del titolo nobiliare estero per l'ordinamento
italiano — Impossibilità di cognomizzarne il predi-
cato.

L'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione è norma immediatamente precettiva per quanto si riferisce al disconoscimento dei titoli nobiliari e al riconoscimento dei predicati dei medesimi come parte del cognome.

L'art. XIV succitato non ha abrogato l'apparato burocratico della Consulta Araldica (non essendo ancora intervenuta la legge prevista dal detto articolo) e specialmente l'Ufficio Araldico le cui mansioni rimangono tuttora conservate.

Rimane sempre in vigore l'art. 2 del R. D. 20 marzo 1924, n. 2 (rifuso nell'art. 72 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651) relativo alla necessità del contraddittorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Consulta e Ufficio Araldico — nelle azioni concernenti la cognomizzazione di un predicato nobiliare.

L'Ufficio Araldico è quindi legittimato passivo a contraddire alle azioni sumenzionate.

La cognomizzazione di un predicato nobiliare comporta la necessità di un accertamento giudiziario pregiudiziale della spettanza del titolo nobiliare, cui il predicato è congiunto.

La spettanza del titolo nobiliare, in capo all'attore, deve effettuarsi in base alle leggi araldiche vigenti anteriormente al 28 ottobre 1922, essendo stati abrogati dall'articolo XIV delle Disposizioni finali della Costituzione tutti gli atti normativi di R. Prerogativa Nobiliare emanati dopo tale data (e quindi i R.R. DD. 16 agosto 1926, n. 1488 — abolente la successione femminile — 21 gennaio 1929, n. 61 e 7 giugno 1943, n. 651, contenenti le nuove norme sullo stato nobiliare).

La spettanza del titolo nobiliare ed annesso predicato deve pertanto giudicarsi alla stregua della concessione originaria, delle leggi pre-unitarie e specialmente del R. D. 5 luglio 1896, n. 314, contenente il regolamento per la Consulta Araldica, divenendo irrilevante il fatto che tale regolamento fosse stato abrogato dal R. D. 16 agosto 1926, n. 1468.

L'autorizzazione all'uso in Italia di un titolo nobiliare straniero, ancorchè elargita ad uno straniero divenuto cittadino italiano, era un provvedimento di grazia sovrana, totalmente discrezionale e costitutivo del diritto ad usare il titolo in Italia.

Poichè l'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione ha abolito, con effetto retroattivo, gli atti di R. Prerogativa intervenuti dopo il 28 ottobre 1922, così detta disposizione ha pure reso inefficace l'atto sovrano di autorizzazione all'uso in Italia del titolo estero.

Un titolo nobiliare estero, la cui autorizzazione all'uso (provvedimento a carattere costitutivo di diritto e non semplicemente di riconoscimento di diritto) non è intervenuta anteriormente al 28 ottobre 1922, deve considerarsi inesistente per l'ordinamento italiano e quindi non suscettibile di consentire la cognomizzazione del predicato annessovi.

Omissis. — Diritto: I ricorsi, principale ed incidentale, vanno riuniti perchè proposti entrambi contro la stessa sentenza.

In tema di legittimazione passiva, il Comune di Roma chiede, nel controricorso, che questa Corte dia atto della formazione del giudicato sul difetto, nei suoi confronti, di detta legittimazione, dal momento che nè lo Stuccoli nè la Presidenza del Consiglio hanno denunciato il capo della sentenza della Corte di appello che riguarda la posizione processuale di esso Comune.

La richiesta è evidentemente dovuta ad una erronea interpretazione del contenuto della citata sentenza e, di riflesso, alla erronea identificazione, nello Stuccoli e nella Presidenza, di un interesse ad impugnare che eventualmente poteva competere invece soltanto al Comune, unico soccombente sul punto di decisione. La Corte ha invero rigettato la richiesta di estromissione dal giudizio del Comune, proposta dal Pubblico Ministero sotto il profilo della rilevabilità del difetto di legittimazione anche di ufficio in ogni stato e grado di causa, perchè il poterdovere del giudice in tal senso trova un limite preclusivo nel giudicato, quando la questione di legittimazione ha formato oggetto di specifica contestazione e la decisione sul punto non è stata impugnata. Nella specie ricorreva, per l'appunto, detto limite dal momento che la questione era stata ampiamente discussa dalle parti in primo grado, il tribunale l'aveva risolta nel senso che il Comune era legittimato a contraddire e questa pronuncia non era stata dal Comune impugnata. Resta assorbito, in conse-

guenza, ogni rilievo sulla ritualità della proposizione e sulla sostanza del problema.

Eguale alla legittimazione passiva attiene il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, che, per tal motivo, va esaminato con precedenza rispetto al ricorso principale, il quale contempla soltanto questioni di merito.

Sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, nonché dell'art. 100 codice di proc. civile, la Presidenza denuncia, invero, la sentenza impugnata per avere, accogliendo sul punto il gravame dello Stuccoli contro la contraria sentenza del tribunale di Roma, ritenuto che l'azione di cognomizzazione del predicato nobiliare era stata ben proposta nei confronti dell'Ufficio Araldico di essa Presidenza.

A tal convincimento i giudici di appello pervennero attraverso una complessa *ratio decidendi* che, muovendo dalla necessità che l'accertamento dell'esistenza del titolo nobiliare, al fine di farne valere il predicato come parte del nome ai sensi della citata Disposizione XIV, debba seguire nelle forme ordinarie davanti all'autorità giudiziaria, ha identificato quale legittimo contraddittore di tale accertamento, oltre agli eventuali controinteressati, l'Ufficio Araldico in quanto quest'ultimo tale funzione processuale esercitava nell'ordinamento precostituzionale per tutte le azioni relative all'appartenenza o alla rivendicazione dei titoli nobiliari e si debba ritenere l'abbia tuttora conservata, sia pur nella sfera più limitata conseguente al « non riconoscimento » di detti titoli. Ciò perchè la soppressione della Consulta Araldica e, in genere, di tutto il complesso burocratico in materia nobiliare, è stata dalla Disposizione XIV rinviata ad una successiva legge di attuazione non ancora emanata e, d'altra parte, l'Ufficio in questione rappresenta l'organo più qualificato per la tutela dell'interesse pubblico connesso alla cognomizzazione del predicato e, quindi, anche per l'accertamento del titolo, che di tale cognomizzazione costituisce il presupposto.

Le censure della ricorrente, a loro volta, muovono dalla premessa che la Disposizione XIV sia di applicazione preceettiva immediata e non debba essere considerata in un singolo suo comma, ma nell'insieme delle sue norme, sia

negative che positive, perchè proprio e soltanto da tale esame complessivo è possibile trarre motivo per ben risolvere la controversia. Il disconoscimento di ogni rilevanza giuridica della materia nobiliare, in base al principio della « pari dignità sociale dei cittadini » enunciato nell'art. 3 della Costituzione; la conseguente caducazione di ogni possibilità di tutela, rispettivamente davanti agli organi amministrativi o giudiziari, dell'interesse o del diritto soggettivo del cittadino al titolo nobiliare, alle prerogative, alle qualifiche ed ai trattamenti connessi; la considerazione, infine, dei predicati esistenti prima del 28 ottobre 1922 esclusivamente come parte del nome significano, infatti, che il legislatore non ha voluto più includere fra i fini pubblici, a partire dal 1° gennaio 1948, l'organizzazione e la disciplina della materia nobiliare e, nel contempo, ha voluto trasferire dalla sfera del diritto pubblico a quella del diritto privato il predicato che, per il passato estraneo alla struttura del nome civile, ne fa, invece, ora parte sotto forma di un secondo cognome. Nè, d'altra parte, ciò posto, sussistono motivi sufficienti per la contestata legittimazione. Il citato trasferimento di sfera del predicato importa, invero, la conseguenza che la domanda per il suo riconoscimento si risolve sostanzialmente in un'azione di modifica del cognome mediante l'aggiunta di un secondo elemento, azione che, in quanto attiene ad un diritto soggettivo, è certamente di competenza dell'autorità giudiziaria e, in quanto ha elementi di interesse pubblico, richiede l'intervento del Pubblico Ministero, ma per la quale si deve ritenere passivamente legittimato esclusivamente l'ufficiale dello stato civile, perchè è soltanto nei suoi confronti che, a norma dell'art. 453 codice civile e degli artt. 172 e 178 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, deve essere ordinata ogni eventuale annotazione o rettificazione.

Non si giustifica, infatti, la legittimazione della Presidenza (quando pur attraverso una interpretazione non esatta della norma costituzionale se ne voglia ritenere tuttora in vita l'Ufficio Araldico), dal momento che l'interesse a contraddire di detto Ufficio è venuto meno con la dichiarata irrilevanza per lo Stato del *corpus* nobiliare italiano e in ogni caso la sua legittimazione nel precedente ordinamento era essenzialmente fondata sull'intervento « in rappresentanza » di quella regia prerogativa,

che la Disposizione XIV ha abrogato con effetto retroattivo.

La questione di legittimazione, che in tal modo la Presidenza del Consiglio sottopone specificamente e direttamente per la prima volta all'esame di questo Supremo Collegio (le precedenti sentenze 28 gennaio 1961, n. 157, 11 luglio 1960, n. 1874 e 13 giugno 1957, n. 221, furono emesse in giudizi ai quali la Presidenza non partecipò e la decisione in senso positivo assunse un carattere soltanto marginale rispetto all'oggetto effettivo della controversia), si ricollega, sotto il profilo del contraddittorio, alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'accertamento dell'esistenza del titolo nobiliare in dipendenza della istanza del soggetto che intende farne valere il predicato come parte del cognome, non può essere effettuato mediante il procedimento camerale di rettificazione degli atti di stato civile, perchè esso non persegue il fine di riparare errori od omissioni, ma l'altro di risolvere contestazioni sul diritto soggettivo, perfetto della persona, investita di un titolo nobiliare con predicato ad ottenere la stabile congiunzione del predicato medesimo al proprio cognome patronimico e, d'altra parte, per il suo carattere costitutivo, incide in senso lato sullo stato delle persone.

Ora, ciò posto, si può senz'altro condividere l'affermazione preliminare della ricorrente, secondo la quale la Disposizione XIV è, per il suo carattere compiuto e completo in ordine alla futura disciplina sostanziale dei titoli e dei predicati nobiliari, una norma costituzionale precettiva di applicazione immediata, tale, cioè, da rendere immediatamente opponibile il suo contenuto giuridico in tale disciplina. Ciò non esaurisce, peraltro, il problema dal momento che la cessazione del riconoscimento va considerata, oltre che sotto il profilo di diritto sostanziale, che le è proprio, anche in rapporto sia al complesso degli organismi araldici (Consulta, Commissario del re presso la stessa, Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio, Commissioni araldiche regionali), che nell'ordinamento precostituzionale avevano il fine di assicurare il funzionamento e la tutela dello stato nobiliare allora considerato di interesse pubblico, sia alla constatazione che della materia qualcosa pur sopravvive nell'ordinamento vigente, sia essa il predicato nella sua nuova fun-

zione di elemento della personalità, siano, almeno secondo parte della dottrina, i titoli concessi dalla Santa Sede per effetto del richiamo dell'art. 7 della Costituzione all'art. 42 del Concordato.

L'interpretazione della espressione « la legge regola la soppressione della Consulta Araldica » (dove è da ritenere che sotto la denominazione « Consulta » il legislatore abbia voluto sintetizzare l'intero apparato araldico), nel senso che si tratti di una mera riserva, di un precepto programmatico destinato a ricevere concreta attuazione soltanto mediante una legge successiva, appare, invero, corretta, malgrado la non felice formulazione della norma, perchè può essere, per l'appunto, giustificata oltre che sotto il profilo letterale, anche da una ragione di ordine logico. Può richiamarsi, in altri termini, la coscienza del legislatore che una norma costituzionale abrogatrice non fosse, per il suo carattere generico e la formulazione apodittica, la più idonea ed occorresse, pertanto, una apposita legge che completasse l'abolizione dell'Istituto con la disciplina specifica di un trapasso di attributi e di funzioni che i riflessi della norma eversiva di cui al primo comma della Disposizione non esaurivano per radicale incompatibilità logica e giuridica di sopravvivenza, che apparivano complessi, sotto il profilo della liquidazione, sia per il loro riferimento ad un passato onusto di secoli e ricco di tradizioni, sia per la molteplicità degli interessi morali che coinvolgevano e che, infine, avrebbero pur potuto avere una loro parziale e limitata ragione di essere anche nel nuovo regime di insensibilità dello Stato ai problemi della materia nobiliare, in rapporto a quel poco che dell'ordinamento sostanziale può dirsi sia sopravvissuto ovvero, più semplicemente, alla necessità della documentazione storica.

D'altra parte, ciò posto e ritenuto che delle funzioni precedenti si siano cadute soltanto quelle incompatibili con il nuovo ordinamento costituzionale o implicitamente abrogate per effetto del disconoscimento dei titoli nobiliari, non sussistono sufficienti motivi, di diritto sostanziale o processuale, per negare che l'Ufficio Araldico, quale elemento del citato più ampio e temporaneamente sopravvissuto organismo, possa, in attesa del regolamento *ex lege* ed anche quando vi siano legittimati contraddittori privati, continuare a svolgere, in tema di riconosci-

mento di predicati non accertati in via giurisdizionale o amministrativa prima dell'entrata in vigore della Costituzione, quelle funzioni processuali che, nel regime precedente, l'art. 72 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, gli assegnava in ordine a tutte le azioni in tema di appartenenza o rivendicazione di titoli nobiliari.

L'Ufficio in questione rappresenta, invero, anche nella vigente legislazione, l'organo tecnico più qualificato a conservare o ristabilire la verità storica, ad evitare collusioni e conseguenti simulazioni di contraddittorio, ad agevolare la tutela di un elemento del nome che la stessa ricorrente riconosce essere permeato di pubblico interesse, ad esplicitare, cioè, funzioni diverse ma tutte di interesse pubblico in ordine alle quali la tesi dell'affidamento integrale al Pubblico Ministero della rappresentanza di tale interesse per sopravvenuta carenza di quello particolare alla materia araldica, di cui l'Ufficio resistente era portatore, non può trovare sufficiente giustificazione, nè in una pretesa sopravvenuta « privatizzazione » del predicato, nè in una pretesa diversità di materia. Sotto il primo profilo va, infatti, rilevato che il predicato attiene al diritto al titolo nobiliare e tale diritto anche prima della Costituzione veniva classificato dalla più autorevole dottrina come di natura privatistica, inquadrabile nell'ambito del diritto al nome in senso lato, perchè non importava privilegi o conseguenze di diritto pubblico e soltanto esigea, per la particolare sua natura, il controllo di organi tecnici e l'attuazione di particolari modalità di accertamento dell'esistenza e della spettanza. In ordine, d'altra parte, alla diversità della materia, l'affermazione della ricorrente è smentita dal fatto che il diritto al titolo nobiliare, ancorchè non possa essere più dichiarato nel dispositivo delle sentenze con efficacia costitutiva, può esserlo, nella motivazione, come presupposto necessario per l'accertamento del diritto all'uso del predicato.

La sussistenza attuale della legittimazione passiva non può, infine, essere contestata neppure richiamandosi all'articolo 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, che dispose l'intervento della Presidenza del Consiglio nei giudizi di contestazione nobiliare a tutela della prerogativa regia ed alla successiva abrogazione della predetta disposizione di legge, quale manifestazione di tale prerogativa,

per effetto dell'efficacia retroattiva al 28 ottobre 1922 della già citata Disposizione XIV. Non si pone in dubbio il fatto che il legislatore costituzionale abbia voluto sopprimere tutte le conseguenze giuridiche dell'uso della regia prerogativa dopo il 28 ottobre 1922, sia che tale prerogativa si fosse manifestata con la concessione di un titolo nobiliare individuale, sia con l'esercizio della potestà regolamentare della corona attraverso l'emanazione di norme generali sui riconoscimenti e sulle successioni. Non si ritiene, invece, che l'abrogazione medesima possa intendersi estesa fino a comprendere una legittimazione passiva, la cui origine risale in realtà ad analoga precedente possibilità di legittimazione della Consulta Araldica e che in ogni caso, non si esauriva nella sfera dell'istituto della prerogativa, dal momento che quest'ultima, caratterizzata dalla assoluta discrezionalità dell'esercizio, era limitata, per la funzione attributiva, a determinate ipotesi di concessione o rinnovazione e per quella autorizzativa, ad altre di passaggio ed uso, mentre, invece, secondo l'ultimo ordinamento nobiliare italiano, l'intervento della Presidenza era possibile anche quando la causa avesse avuto ad oggetto la rivendicazione, nei confronti di altro soggetto privato, di un titolo già riconosciuto, garantito dall'art. 79 dello Statuto e, pertanto, individuabile quale diritto soggettivo perfetto, sottratto alla prerogativa ed attribuito alla competenza dell'autorità giudiziaria per la funzione dichiarativa del diritto medesimo e della sua trasmissione.

Il ricorso incidentale (relativo a materia per la quale erroneamente si è richiamato l'art. 3 della Costituzione, dal momento che le affermazioni incidentali sull'esistenza di titoli, in quanto necessarie per la risoluzione di questioni di cognomizzazione proposte secondo legge, sono implicitamente anche esse dalla legge ammesse, e non possono quindi, in ogni caso, ledere illecitamente il principio della parità sociale fra i cittadini) va perciò respinto.

Il ricorso principale dello Stuccoli investe la sentenza della Corte di Roma nella decisione del merito, in quanto essa ha, in altri termini, rigettato la domanda di cognomizzazione del predicato « Doruchow » fondato su un titolo baronale straniero, acquisito al momento della nascita, secondo le disposizioni dell'atto di conferimento a Pietro Stuckgold da parte del re Augusto III di Polonia,

ma del quale, alla data del 28 ottobre 1922, non era stato ancora autorizzato l'uso in Italia. Va al riguardo precisato che la Corte, dopo aver premesso che l'autorizzazione richiesta dall'art. 80 dello Statuto per i titoli nobiliari concessi da Potenze straniere, era necessaria anche per l'uso in Italia di tali titoli da parte degli insigniti stranieri che fossero divenuti successivamente cittadini italiani, ha osservato che, alla stregua del carattere costitutivo dell'autorizzazione, sia per l'ordinamento nobiliare successivo al 28 ottobre 1922 che per quello anteriore, il titolo nobiliare dello Stuccoli non poteva servir di base per la cognomizzazione del predicato che gli era congiunto.

Il ricorrente deduce al contrario che, con siffatta motivazione e con la statuizione che ne ha costituito la logica conclusione, i giudici di appello hanno violato la Disposizione XIV ed hanno inoltre falsamente applicato, per errata interpretazione, sia l'art. 80 dello Statuto Albertino e le norme contenute nel R. D. 2 luglio 1896, n. 313 e nel relativo regolamento approvato con decreto 5 luglio 1896, n. 314, sia tutte le norme in materia araldica emanate posteriormente al 28 ottobre 1922 qualora si dovessero ritenere applicabili.

Sostiene, in particolare, lo Stuccoli, dopo aver premesso che la questione non può essere esaminata alla stregua del citato ordinamento nobiliare del 1943 perchè abrogato, al pari di ogni altra norma in materia araldica successiva al 28 ottobre 1922, dalla Disposizione XIV, che l'art. 80 dello Statuto poteva essere applicato soltanto ai cittadini italiani e l'art. 24 del R. D. n. 314 del 1896 sottoponeva, a sua volta, a conferma, intesa come provvedimento sovrano di grazia, l'uso del titolo o del predicato che fosse stato concesso ad un cittadino italiano da una Potenza straniera, non già il caso (in oggetto), sostanzialmente diverso, dal momento che a suo riguardo non ricorrevano i motivi di opportunità (eventuale conferimento per atti lesivi del prestigio nazionale o a persone comunque indegne di distinzione secondo il patrimonio morale e sociale italiano) che potevano ragionevolmente consigliare di subordinare all'esercizio di un potere discrezionale il riconoscimento del titolo o predicato che fosse stato concesso da una Potenza straniera ad un proprio suddito, fosse o non fosse poi quest'ultimo o il suo discendente divenuto in seguito cittadino italiano; che la

disposizione del 1896, in quanto limita un diritto altrimenti garantito dall'art. 79 dello Statuto, non può essere applicata, per interpretazione estensiva, a casi non compresi nell'elenco tassativo degli atti di prerogativa sovrana e, in particolare, a quello di specie, nei cui confronti può essere, invece, richiamata, per il suo valore interpretativo della legislazione precedentemente vigente, la distinzione, dichiarata nell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con R. D. 21 gennaio 1929, n. 61, fra l'autorizzazione con la quale il re consentiva ad un cittadino italiano di accettare un titolo o altro attributo nobiliare da una potenza estera (compresa, nell'articolo 10, fra i provvedimenti sovrani di grazia perchè di natura attributiva) e l'autorizzazione ad usare nel regno titoli, predicati e qualifiche concessi o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi, fossero questi o i loro successori ancora stranieri residenti nel regno o fossero divenuti in seguito cittadini italiani (compresa, nell'art. 11 fra i provvedimenti di giustizia perchè di natura soltanto dichiarativa); che la tesi contraria, considerata, per la cognomizzazione dei predicati, nell'ambito dei principi costituzionali, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini che siano stati sin dalla nascita italiani e cittadini che siano divenuti tali soltanto in seguito, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ora, non vi è dubbio che la Corte è incorsa in errore quando ha inquadrato la controversia in via principale nella disposizione di cui all'art. 5 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651 e soltanto in via di subordinata ipotesi nell'ordinamento legislativo anteriore al 28 ottobre 1922. La dottrina prevalente sostiene, infatti, che la limitazione del riconoscimento dei predicati a quelli esistenti al 28 ottobre 1922 abbia importato la tacita abrogazione di tutta la legislazione nobiliare emanata in Italia dopo detta data, cioè sia del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489 (contenente lo statuto delle successioni nei titoli e negli attributi nobiliari) sia dei RR. DD. 21 gennaio 1929, n. 61 e 7 giugno 1943, n. 651, relativi entrambi all'ordinamento dello stato nobiliare italiano, e, quindi, il ripristino, limitato all'accertamento della spettanza dei predicati nobiliari ed alla loro successione, del R. D. 5 luglio 1896, n. 314, contenente l'approvazione del regolamento per la Consulta

Araldica e già abrogato dal R. D. del 1926. Nè vi è motivo di dissentire da siffatta dottrina, prevalentemente seguita anche dai giudici di merito, dal momento che essa può addurre a suo favore l'orgamento letterale del riferimento alla Disposizione XIV ai titoli esistenti al 28 ottobre e non già anteriori a tale data, quello logico connesso alla volontà evidente del legislatore di revocare tutte le manifestazioni di regia prerogativa in materia araldica verificatesi durante il fascismo ed, infine, limitatamente alle soppressioni o modificazioni di diritti quesiti, quello della incostituzionalità.

La sentenza va però tenuta ferma perchè la statuizione di rigetto della domanda dello Stuccoli è fondata alla stregua dell'ordinamento nobiliare anteriore al 28 ottobre 1922 e non può essere inficiata dalle censure contenute nel ricorso.

La questione, in rapporto alla cessazione delle funzioni della regia prerogativa disposta dalla Disposizione XIV, si richiama all'identificazione della natura (di grazia o di giustizia) del provvedimento col quale nell'ordinamento nobiliare pre-fascista veniva autorizzato l'uso nel Regno dei titoli concessi dalle potenze estere ai loro sudditi, dal momento che, nel primo caso, la natura attributiva e costitutiva del provvedimento sovrano rispetto alla recezione nell'ordinamento giuridico italiano e l'impossibilità attuale di un suo esercizio in quanto evidente manifestazione dell'abrogata prerogativa, renderebbero inesistenti in Italia quei titoli che non fossero stati tempestivamente recepiti, mentre diversa dovrebbe essere la soluzione nella seconda ipotesi dal momento che, a suo riguardo, l'autorizzazione dell'uso avrebbe soltanto la funzione di riconoscere e dichiarare un diritto già sostanzialmente esistente nella sua essenza per successione o in virtù di concessione o investitura.

Essa, d'altra parte, può essere convenientemente intesa soltanto se preventivamente inquadrata nell'ambito delle diverse norme legislative che hanno nel tempo regolato la materia in modo sostanzialmente difforme. Se, infatti, dall'ultimo ordinamento nobiliare del 1943, il cui art. 5, lett. E, chiaramente individuava fra i provvedimenti di grazia, sotto la specifica denominazione di « abilitazione », il decreto reale con il quale veniva concesso l'uso nel Regno del titolo « concesso o riconosciuto da Capo di Po-

tenza estera a propri sudditi residenti nel regno, siano questi o i loro successori tuttora stranieri o divenuti in seguito cittadini italiani », si risale a ritroso nel tempo, si ritrovano dapprima la statuizione, del tutto opposta, dell'art. 11, lett. E, del R. D. 21 gennaio 1929, n. 61 e, quindi, l'art. 24 del regolamento per la Consulta Araldica approvato con R. D. 5 luglio 1896, n. 314 (che, nulla statuendo sul caso specifico del titolo estero concesso a suddito straniero, si limitava a considerare, sotto la denominazione di conferma ma con natura, non contestata in dottrina, di provvedimento di grazia, il titolo « concesso da una Potenza estera ad un cittadino italiano »), l'art. 16 di un regolamento identico approvato con R. D. 8 maggio 1870, che, senza ulteriori specificazioni, contemplava, sotto la stessa denominazione di « conferma », il « titolo concesso da una Potenza estera » e, infine, l'art. 80 dello Statuto, per il quale « niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re ». L'evidente diversità della regolamentazione ovvero, quanto meno, delle espressioni al riguardo usate dai diversi atti legislativi consente, invero, di trarre il ragionevole convincimento che l'art. 11 del R. D. del 1929 non può essere identificato quale chiara norma interpretativa di un principio inespresso, ma pur sempre immanente alla legislazione precedente. Nè un'analisi più specifica della *ratio* informativa delle norme offre, d'altra parte, argomenti logici per negare la possibilità di equiparare, agli effetti dell'uso del titolo concesso da potenza estera, lo straniero che sia divenuto successivamente cittadino italiano a colui che sempre lo sia stato per nascita. La naturale destinazione della norma di cui all'art. 80 dello Statuto, malgrado la lata sua dizione, soltanto ai cittadini italiani ed il fatto che sia lo Statuto che il regolamento del 1896 abbiano contemplato soltanto l'atto ed il momento della concessione non precludono, infatti, l'equiparazione, dal momento che nella specie lo Stuccoli, quando faceva valere il suo preteso diritto, era, per l'appunto, un cittadino italiano soggetto ai doveri come ai diritti della cittadinanza, che le stesse ragioni di opportunità, già precisate a giustificazione del potere discrezionale del sovrano in tema di concessione a cittadino italiano *ab origine*, possono sostanzialmente sussistere anche nei confronti del cittadino naturalizzato, sia

inizialmente (il potere discrezionale di concessione della cittadinanza non assorbe necessariamente la questione), sia comunque nel momento in cui egli intende far valere la distinzione; che, secondo i principi generali, salvo diversa volontà del legislatore, ciò che si svolge al di fuori della sfera giuridica dello Stato e in quest'ultimo legalmente indifferente fino a quando non sia stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano sì che il naturalizzato non può considerare come proprio diritto soggettivo, che trapassi *ipso iure* nella sua nuova personalità di cittadino dello Stato che gli abbia concesso la cittadinanza, il titolo nobiliare di cui sia stato insignito all'estero e del quale abbia legittimamente goduto nel suo paese di origine.

La caratteristica naturalmente più conforme all'essenza del provvedimento era, pertanto, ciò posto, quella del provvedimento di grazia, onde in tal senso vanno interpretate sia la mancanza di specificazione nel regolamento del 1870, sia la limitazione di quello del 1896 al cittadino italiano, limitazione che può essere soltanto apparente se la « concessione » viene riportata non al momento, estraneo ed indifferente all'ordinamento giuridico italiano, in cui essa è stata effettivamente data, ma nell'altro in cui il cittadino, di qualsiasi origine, intende introdurla nell'ordinamento medesimo. Nè, con siffatta interpretazione, che non rappresenta affatto una *déroga* all'art. 79 dello Statuto (questa norma riguardava il mantenimento dei titoli legittimamente esistenti), si viola comunque l'art. 3 della Costituzione, chè anzi viene attuata una assoluta equiparazione fra tutti i cittadini (lo Stuccoli lo è sin dal 1936) che non abbiano tempestivamente agito per far valere pretesi titoli nobiliari prima del 28 ottobre 1922, quando l'autorizzazione all'uso fosse subordinata ad un provvedimento di grazia.

Anche il ricorso principale va perciò respinto con conseguente perdita del deposito. Il rigetto di entrambi i ricorsi e l'erronea impostazione del controricorso del Comune rendono opportuna la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. — *Omissis*.

NOTA

Annoto volentieri questa ben motivata ed approfondita sentenza della Corte di Cassazione, ancorchè non ne condivida il giudizio sul punto essenziale della questione decisa.

Tralascio di esaminare i punti del giudicato sui quali ormai la Corte non ha fatto che ripetere il prevalente indirizzo giurisprudenziale suo e di numerose Corti di merito; quelli, cioè, relativi alla precettività dell'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione, della sopravvivenza della Consulta Araldica o quantomeno dell'Ufficio Araldico, della necessità per l'attore di chiamare in causa, oltre l'ufficiale di stato civile e i cointeressati al predicato, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui dipendono la Consulta e l'Ufficio Araldico, onde dar modo alla medesima di far valere il suo diretto interesse alla cognomizzazione o meno del predicato nobiliare richiesto¹⁾. Su quest'ultimo punto, in contrasto con la tesi dell'Avvocatura di Stato, la Corte di Cassazione, conformemente ad una sua recente giurisprudenza, ha ribadita la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio - Ufficio Araldico - nei giudizi di cognomizzazione dei predicati nobiliari (ancorchè si tratti di un'azione di stato civile e non di rivendicazione di titolo nobiliare), sul presupposto che la detta cognomizzazione comporta, pregiudizialmente, un accertamento di spettanza di titolo nobiliare. Notiamo, però, che conseguentemente alle conclusioni delle parti in causa, la Corte non ha avuto modo di

¹⁾ V. su questi punti la mia recente nota: *Giudizio contenzioso in tema di agguinzione di predicati*, in *Giur. ital.*, 1961, I, 1, pag. 7 e segg. dell'estratto, nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi riportate. V. pure: Cass., 13 giugno 1957, in *Foro ital.*, 1958, I, pag. 254; Id., 11 luglio 1960, *ivi*, 1960, I, pag. 1476; Id., 28 gennaio 1961, *ivi*, 1961, I, pag. 202 e da ultimo: PEZZANA, *Alcune questioni di diritto nobiliare in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Riv. Araldica*, 1962, pag. 18 e segg.

pronunciarsi sulla natura dell'intervento della Presidenza del Consiglio, quale emerge dall'art. 2 del R. D. 20 marzo 1924, n. 2; tale intervento è « volontario » e la Presidenza conserva indubbiamente il diritto di atteggiarsi processualmente come crede meglio, sia rimanendo contumace, sia presentando in giudizio le conclusioni che più ritiene consone ai suoi interessi, sia rimettendosi alle decisioni dell'organo giudicante.

Altro punto assai importante della sentenza della Corte è quello relativo all'abrogazione operata dall'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione di tutti gli atti normativi di R. Prerogativa emanati dopo il 28 ottobre 1922.

La Corte ha anche qui seguito il prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale e sono totalmente consenzienti con l'argomentazione svolta; molto opportunamente la Corte ha affermato, sia pure per inciso, che questa legislazione nobiliare di R. Prerogativa *post* 1922 risulta per lo più incostituzionale rispetto allo Statuto allora vigente (art. 79 dello Statuto Carlo Albertino), in quanto, abolendo la successione femminile, veniva a frustrare i diritti quesiti di quei cittadini che, in base alle concessioni originarie dei titoli nobiliari, ne avrebbero avuto la spetanza ²⁾.

Vengo ora al punto di diritto che ha costituito la questione essenziale della presente causa. Un ex-cittadino straniero, naturalizzato italiano, al quale spetta un titolo nobiliare straniero con annesso predicato, aveva ottenuto l'autorizzazione all'uso del detto titolo in Italia con un provvedimento di grazia sovrana emanato dopo il 28 ottobre 1922; si richiedeva se il predicato di questo titolo fosse cognomizzabile in Italia, in base alle vigenti leggi italiane ³⁾.

La Corte di Cassazione ha risposto negativamente al quesito, facendo il seguente ragionamento. Il provvedimento con cui il Re autorizzava l'uso in Italia di un titolo straniero (sia a favore di un cittadino italiano, sia a favore di uno straniero naturalizzato italiano), era un provvedimento araldico di *grazia*, non di *giustizia*, quindi *discrezionale* nella sua emanazione e *costitutivo di diritto* nella sua natura (non semplicemente accertativo di un diritto preesistente).

2) V. sul punto: MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano, 1961, III, pag. 430 e segg.; PEZZANA, *Osservazioni sulla XIV Disposizione finale della Costituzione*, in *Foro ital.*, 1957, I, pag. 2075; Id., *Alcune questioni*, cit., in *Riv. Arealica*, 1962, pag. 26 e segg. e note di richiami.

3) V. le sentenze precedenti relative al caso deciso: Tribunale Roma, 11 aprile 1957, in *Foro ital.*, 1957, pag. 1695 e 2075 con note del BUCCINO e del PEZZANA; e Appello Roma, 23 maggio 1959, *ivi*, pagg. 1959 e 1011.

Da queste premesse era logico pervenire alla conseguenza cui la Corte è giunta: poichè l'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione ha abrogato tutti gli atti di R. Prerogativa emanati dopo il 28 ottobre 1922, così ha anche abrogato il provvedimento di grazia che autorizzava l'uso in Italia del titolo estero in discussione. Questo titolo nobiliare, che era divenuto *giuridicamente esistente* in Italia soltanto in forza dell'atto sovrano di autorizzazione all'uso, non è più tale in seguito all'abrogazione di tale autorizzazione. Anteriormente al 28 ottobre 1922 tale titolo, ancorchè giuridicamente esistente nel suo ordinamento di origine (ordinamento polacco), non lo era per l'ordinamento italiano. Ne conseguiva, pertanto, l'impossibilità, ai sensi dell'art. XIV surricordato, della cognomizzazione del suo predicato ⁴⁾.

Questo ragionamento, in sè esatto, della Corte presenta — a mio parere — un fondamentale errore di impostazione. Nella fattispecie non si discuteva in causa di un riconoscimento di titolo nobiliare, bensì di una questione di stato civile, cioè di una questione di *appartenenza di cognome*. Se l'attore in causa avesse richiesto all'organo giudiziario italiano il riconoscimento del titolo nobiliare estero, il ragionamento della Corte sarebbe stato ineccepibile; senonchè l'attore chiedeva unicamente che si accertasse il suo diritto a portare un dato cognome e poichè lo *stato familiare* dell'individuo — in base al nostro sistema di diritto internazionale privato (art. 17 delle Disposizioni premesse al codice civile) — deve essere valutato secondo le norme della *lex patriae*, così l'accertamento del suo diritto o meno a portare un cognome con predicato doveva essere vagliato dalle norme della legge polacca (legge della cittadinanza originaria) ⁵⁾. Si noti che se la Magistratura italiana fosse stata chiamata ad applicare una legge estera agli effetti del ricono-

4) Il ragionamento e la soluzione della Corte sono approvati dal BUCCINO, *Ancora sulla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione*, in *Foro ital.*, 1958, IV, pag. 247; sono, invece, criticate dal PEZZANA, *Osservazioni*, cit., in *Foro ital.*, 1957, I, pag. 2075 e *Postilla sulla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione*, in *Foro ital.*, 1959, IV, pag. 78.

5) Sul richiamo della *lex patriae* in materia di diritti personali e specialmente per accertare lo *stato civile* delle persone v. GIESKER-ZELLER, *Der Name in internationalem Privatrecht*, Zürich, 1915, pag. 18 e segg.; CANSACCHI, *Lo statuto nobiliare e il diritto internazionale privato*, Pinerolo, 1935, pag. 14 e segg.; FEDOZZI, *Il diritto internazionale privato*, Padova, 1935, pag. 361 e segg.; BOSCO, *Corso di diritto internazionale privato*, 3ª ediz., Roma, 1939, pag. 185 e segg.; BALLADORE-PALLIERI, *Diritto internazionale privato*, 2ª ediz., Milano, 1950, pag. 129 e segg.

scimento di un titolo nobiliare, tale applicazione non avrebbe potuto avvenire per due ordini di considerazioni: 1o) perchè le leggi di diritto pubblico (e le leggi concernenti i titoli nobiliari e il loro uso hanno tale carattere) non sono suscettibili di essere richiamate dal nostro sistema di diritto internazionale privato 6); 2o) perchè, anche ammesso il richiamo di una siffatta legge, essa, in base all'art. XIV delle Disposizioni finali della Costituzione repubblicana disconoscente i titoli nobiliari, avrebbe incappato nel divieto di inserzione costituito dall'ordine pubblico (art. 31 delle Disposizioni preliminari al codice civile) 7).

Ma nella fattispecie la legge estera sarebbe stata richiamata unicamente per accertare lo *status civile* di un individuo e cioè per constatare se in base alle norme di tale legge il predicato di un titolo nobiliare, già posseduto dai suoi ascendenti, era divenuto o poteva divenire « un'appendice del cognome familiare ». Poichè le norme che regolano i cognomi delle persone e il loro trapasso sono indubbiamente norme di diritto privato e come tali suscettibili di richiamo da parte del nostro sistema di diritto internazionale privato, così nessuna difficoltà poteva aversi nell'applicazione, ai sensi dell'art. 17 delle nostre Disposizioni preliminari, della legge polacca al fine di accertare se, in base ad essa, l'attore avesse diritto a fregiare il suo cognome del predicato nobiliare. Nè il richiamo di questa legge avrebbe urtato contro i principi del nostro ordine pubblico, giacchè

6) La concessione di un titolo nobiliare è considerata una *lex specialis* (tanto più se emessa in periodo di monarchia assoluta) ed è indubbiamente di natura pubblicistica in quanto conferisce prerogative, immunità e un determinato rango al concessionario e ai suoi discendenti. Comunque le leggi nobiliari, cioè le leggi relative alla successione dei titoli, al loro riconoscimento, alla loro iscrizione in particolari registri ed al trattamento degli insigniti furono sempre considerate di diritto pubblico (v. sul punto CANSACCHI, *Lo statuto nobiliare*, cit., pag. 19 e segg. e la bibliografia richiamata).

Sull'impossibilità di richiamo di leggi di diritto pubblico v. BALLADORE-PALLIERI, *Diritto internaz. privato*, cit., pag. 102 e segg.; VITTA, *Nozioni di diritto internazionale privato*, 3a ediz., Torino, 1960, pag. 99 e segg. e l'ampia bibliografia richiamata in queste opere.

7) Sul'ostacolo dell'ordine pubblico in materia di diritto internazionale privato v. specialmente BALLADORE-PALLIERI, *Dir. internaz. priv.*, cit., pag. 105 e segg.; VITTA, *Nozioni*, cit., pag. 129 e segg.; MORELLI, *Elementi di diritto internazionale privato*, 7a ediz., Napoli, 1962, pag. 78 e segg. e l'ampia bibliografia richiamata in queste opere.

anche nel nostro sistema legislativo i predicati dei titoli nobiliari sono ammessi a divenire parti del cognome familiare 8).

Rimaneva un ultimo punto: l'attore, già cittadino polacco alla nascita, era divenuto in seguito cittadino italiano; orbene: poteva valutarsi il suo *status civile* alla stregua della legge

8) La mia tesi si avvicina molto a quella accolta dal PEZZANA (*Alcune questioni*, cit., in *Riv. Arald.*, 1962, pag. 27 e segg.), ma ne diverge su di un punto essenziale. Il PEZZANA sostiene che se nell'ordinamento nazionale dell'attore (ordinamento polacco) il diritto al titolo nobiliare costituiva un diritto della personalità di natura privata, tale diritto, ormai connaturato al suo nome, avrebbe dovuto essergli riconosciuto anche in Italia (posto che lo straniero anche in Italia conserva il proprio nome di origine); che se, invece, nell'ordinamento nazionale dell'attore lo *status nobiliare* dell'individuo dava luogo ad una posizione di diritto pubblico, allora questa posizione avrebbe potuto venire riconosciuta in Italia come tale e non avrebbe potuto trasformarsi nel nostro Paese in una posizione subiettiva privata se non fosse intervenuto, a tempo debito, il provvedimento sovrano, a carattere costitutivo, di autorizzazione all'uso del titolo in Italia.

Non mi pare che questa differenziazione di posizioni giuridiche generi le conseguenze ritenute dal PEZZANA. Anche se nell'ordinamento di origine (ordinamento polacco) la legislazione nobiliare, ivi vigente, avesse conferito al concessionario di un titolo e ai suoi discendenti una posizione subiettiva di diritto pubblico (la quale ovviamente non potrebbe essere riconosciuta all'estero e quindi anche in Italia), tuttavia ben potrebbe tale legislazione conferire ai medesimi individui anche un diritto della personalità di natura privata, cioè il diritto di aggiungere al proprio cognome il predicato del titolo nobiliare. Soltanto questa norma di carattere privato verrebbe in considerazione agli effetti del richiamo dell'art. 17 del nostro sistema di diritto internazionale privato, non certo le altre norme pubblicistiche che riflettono peculiari situazioni dell'ordinamento di origine e che per il nostro ordinamento rimangono irrilevanti ed estranee. Ad esempio nell'ordinamento inglese è innegabile che lo *status nobiliare* generi tuttora una posizione di diritto pubblico; inerente a questo *status* vi è anche il diritto subiettivo privato di poter usare il predicato del titolo come proprio cognome; orbene: questo *status* personale e le norme che lo regolano possono benissimo essere riconosciuti nell'ordinamento italiano e non condividerei la tesi di rifiutare in Italia il riconoscimento del predicato usato da un *lord* inglese, naturalizzato italiano, soltanto perchè nel suo ordinamento nazionale originario questo peculiare *status nobiliare* costituisce anche una posizione subiettiva di diritto pubblico.

polacca, anzichè della legge italiana? Mi pare che la risposta debba essere affermativa. In tutti i paesi del mondo lo *stato civile* si acquista al momento della nascita e quindi anche il cognome che l'individuo deve portare e la sua completezza o meno con un predicato deve accertarsi alla nascita. Al momento della sua nascita l'attore era cittadino polacco e quindi a tale momento ci si doveva riferire per individuare la legge nella sua nazionalità che, per l'art. 17 delle nostre norme di diritto internazionale privato, era chiamata ad accertare il suo esatto stato civile. In conclusione: nella causa sumenzionata è mancata l'indagine che, *sola*, avrebbe dovuto farsi: se, cioè, la legge polacca, vigente al momento della nascita dell'attore, avrebbe consentito o meno al medesimo di aggiungere il predicato del suo titolo nobiliare come parte del cognome. Dovendosi accertare il contenuto di leggi estere — nella specie polacche — la prova di tale contenuto avrebbe potuto acquisirsi con tutti quei mezzi con i quali il giudice della *lex fori* acquisisce il diritto straniero che deve applicare. Non ritengo, però, che nella fattispecie una siffatta indagine fosse necessaria, giacchè è un fatto storico di comune conoscenza che in tutti i paesi d'Europa, nei quali ebbe vigore il diritto feudale, la denominazione del feudo sia stata usata dai titolari del medesimo e dai loro successori come parte del cognome di famiglia, o addirittura come sostitutivo del medesimo nella vita di relazione (così in Inghilterra e in Spagna).

Era quindi quanto meno presumibile che anche in Polonia, nel tempo della nascita dell'attore, tale uso fosse generalizzato e venisse riconosciuto legittimo dalla legislazione vigente nel Paese.